

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E CREDITO

Oggetto: DDPF 850/PLI 2021 “Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19. L.R. 2 dicembre 2021 n. 33 art. 12 – Concessione di contributi per la capitalizzazione e patrimonializzazione delle piccole e microimprese a sostegno della ripresa produttiva. DGR 1572 del 13 dicembre 2021. Revoca del DDSPLI n. 828 del 23 dicembre 2021 – Approvazione dell'Avviso per l'Individuazione dei Soggetti Gestori del Fondo per la Capitalizzazione e Patrimonializzazione delle Piccole e Micro Imprese” - Rettifica

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. 2 dicembre 2021, n. 33 “Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative”;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. di prendere atto della modifiche intervenute con il VI emendamento al Temporary Framework adottate con la Comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021 per gli aiuti per l'emergenza Covid-19”;
2. di modificare pertanto quanto stabilito nel DDS n. 850 del 30/12/2021 e nell'Allegato 1 che fa parte integrante dello stesso, relativamente:
 - a) alla parte dell'importo del plafond della sezione 3.1, incrementato a 2,3 milioni di euro per impresa;
 - b) alla concessione quindi dei contributi al 30 giugno 2022, con la seguente clausola sospensiva “I contributi di che trattasi potranno essere concessi ai sensi del VI emendamento fino al 30/06/2022 a condizione che la Commissione europea approvi la normativa nazionale che recepisce il suddetto VI emendamento. In alternativa si concederà in de minimis”;
3. di modificare inoltre, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, l'Allegato 1 del DDS 850 del 30/12/2021 con riferimento all'art. 8;
4. di approvare quindi l'Allegato 1 che fa parte integrante del presente atto con le modifiche sopra indicate, confermando quanto altro disposto con il DDS 850 del 30/12/2021;



5. di pubblicare il presente atto, comprensivo degli allegati, sul sito www.norme.marche.it in base alla DGR n. 573 del 06.06.2016, adottata ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3 del 16.02.2015 e sul BUR Marche ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 17/2003.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Silvano Bertini*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
- Legge del 29 aprile 2020, n. 27 di conversione con modifiche del citato Decreto Legge n.18/2020, pubblicata nella G.U. n. 110, supplemento 16;
- DPCM del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
- Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 – “Disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio



2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020 – “Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 7 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore (De Minimis);
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice antimafia”, in particolare l'art. 83, comma 3, punto 5) che dispone che la documentazione antimafia (comunicazione o informativa) non deve essere acquisita per provvedimenti, atti, contratti ed erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 Euro;
- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e delle sue modifiche (C(2020) 2215) e C(2020) 3156 adottate rispettivamente il 3 aprile 2020 e l'8 maggio 2020, concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” attraverso la quale la Commissione definisce le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in considerazione del fatto che l'epidemia di COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese; la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI;
- Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 – “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare:
 - l'art. 53 che prevede una deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese, prevedendo che tali soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;



- l'art. 61 comma 7 prevede che non devono in ogni caso essere superate le soglie massime per beneficiario di € 800.000,00, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli;
- l'art. 264 che, al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza Covid-19, prevede la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e salvo l'obbligo per le amministrazioni procedenti di effettuare controlli, anche a campione;
- Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 – “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
- DPCM 30 giugno 2021;
- L.R. 2 dicembre 2021 n. 33 – “Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative”. Art. 12 – “Misure urgenti per il sostegno delle attività produttive a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19”;
- DGR 1572 del 13 dicembre 2021 – “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive a seguito dell'emergenza Covid-19 – L.R. 2 dicembre 2021 n. 33, art. 12 – Concessione di contributi per la capitalizzazione e patrimonializzazione delle piccole e microimprese a sostegno della ripresa produttiva”;
- DDSPLI 828 del 23 dicembre 2021 – “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive a seguito dell'emergenza epidemiologica covid-19. L.R. 2 dicembre 2021 n. 33 art. 12. Concessione di contributi per la capitalizzazione e patrimonializzazione delle piccole e microimprese a sostegno della ripresa produttiva. DGR. 1572 del 13 dicembre 2021”.
- DDSPLI 850 del 30/12/2021 Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19. L.R. 2 dicembre 2021 n. 33 art. 12 – Concessione di contributi per la capitalizzazione e patrimonializzazione delle piccole e microimprese a sostegno della ripresa produttiva. DGR 1572 del 13 dicembre 2021. Revoca del DDSPLI 828/2021
- Comunicazione della Commissione C(2021) 8442 Final del 18/11/2021 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;

Motivazioni



Nel DDs n. 850 del 30/12/2021 e nell'Allegato1 parte integrante dello stesso, per mero errore materiale era stato indicato che i contributi previsti dalla L.R. l'art. 12 della L.R. del 2 dicembre 2021, n. 33 erano concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni indicate nel Temporary Framework approvato dalla Commissione Europea (Comunicazioni C(2020) 1863 del 19/3/2020 e 2020/C 112/01 del 04/04/2020 e s.m.i.), nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nella decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21/05/2020 che ha autorizzato le misure contenute negli articoli dal 53 al 63 del Decreto Legge 34/2020.

Con questo atto si prende atto della modifiche intervenute con il VI emendamento al Temporary Framework adottate con la Comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021 per gli aiuti per l'emergenza Covid-19

Si precisa quindi che l'importo del Plafond della sezione 3.1 è fino a 2,3 milioni di euro per impresa e di concedere i contributi fino al 30 giugno 2022, con la seguente clausola sospensiva "I contributi di che trattasi potranno essere concessi ai sensi del VI emendamento fino al 30/06/2022 a condizione che la Commissione europea approvi la normativa nazionale che recepisce il suddetto VI emendamento. In alternativa si concederà in de minimis.

Inoltre sempre per mero errore materiale all'art. 8 dell'Allegato 1 non era stato previsto il termine di ammissibilità delle delibere di trasformazione in società di capitali ed era stato indicato che il versamento del capitale in aumento era da effettuarsi entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della delibera di aumento di capitale

E' necessario quindi una rettifica e si precisa che l'art. 8 dell'Allegato 1 preveda che: "terminata l'istruttoria, i Confidi concedono il contributo subordinandone l'erogazione all'avvenuto versamento del capitale in aumento, da effettuarsi entro il entro 90 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo. Sono da considerarsi ammissibili a contributo le sole delibere di aumento del capitale e le delibere di trasformazione in società di capitali intervenute in data successiva al 01/01/2022"

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto sopra detto si ritiene di adottare il presente decreto: DDPF 850/PLI 2021 "Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19. L.R. 2 dicembre 2021 n. 33 art. 12 – Concessione di contributi per la capitalizzazione e patrimonializzazione delle piccole e microimprese a sostegno della ripresa produttiva. DGR 1572 del 13 dicembre 2021. Revoca del DDSPLI n. 828 del 23 dicembre 2021 – Approvazione dell'Avviso per l'Individuazione dei Soggetti Gestori del Fondo per la Capitalizzazione e Patrimonializzazione delle Piccole e Micro Imprese" Rettifica

Il Responsabile del Procedimento
(*Silvano Bertini*)



ALLEGATI

Allegato 1 – “AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DEL FONDO PER LA CAPITALIZZAZIONE E PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE”;

